

La Camera,

premessi che:

la direttiva 2011/7/UE interviene sulla materia dei ritardi di pagamento disponendo, tra l'altro, l'abrogazione, a decorrere dal 16 marzo 2013, della normativa previgente nell'ordinamento comunitario (direttiva 2000/35/CE);

la direttiva 2011/7/UE, entrata in vigore il 15 marzo 2011, indica quale termine per il recepimento nel diritto interno degli Stati membri il 16 marzo 2013;

in sede comunitaria è stata avanzata la proposta di anticipare de facto di un anno il recepimento di tale direttiva negli ordinamenti nazionali, in considerazione del rilievo e dell'urgenza della materia oggetto della direttiva - lotta contro i ritardi di pagamento nelle transazioni commerciali -;

la stessa proposta è prevista nell'Allegato all'Analisi annuale della crescita 2012 (COM(2011)815 def. del 23 novembre 2011) il documento della Commissione UE che segna l'inizio del semestre europeo di governance economica 2012;

la questione è di tale importanza che l'anticipo di un anno per il recepimento di tale direttiva in esame è considerato, dalle Istituzioni comunitarie, «funzionale all'accrescimento del potenziale di crescita economica dell'Area e costituisce una specifica misura di aiuto nei confronti delle PMI»;

la problematica dei ritardati pagamenti delle pubbliche amministrazioni nelle transazioni commerciali ha assunto, soprattutto in Italia, dimensioni sempre più gravi e preoccupanti, causando forti stress finanziari, in particolar modo alle piccole e medie imprese che, nella maggior parte dei casi, godono di scarso potere contrattuale; secondo un recente studio della Confederazione nazionale dell'artigianato e della piccola e media impresa, il ritardo medio nei pagamenti delle pubbliche amministrazioni è di 158 giorni, contro una media europea di 68; i ritardi, talora, superano i due anni e mezzo; secondo l'ABI, l'esposizione delle imprese nei confronti della pubblica amministrazione si può stimare pari a circa 50/60 miliardi di euro, con ricadute negative sul *cash flow* delle aziende, distorsioni nella concorrenza e ostacoli all'integrazione economica e al commercio transfrontaliero; la Confindustria parla di ritardati pagamenti per non meno di 9 miliardi di euro;

nel testo originario del disegno di legge, la direttiva 2011/7/UE era contenuta in allegato B; in quella data la Commissione Bilancio - nella seduta del 25 ottobre 2011 - ha deliberato di riferire favorevolmente sulla legge comunitaria al nostro esame con una condizione volta a richiedere, al fine di garantire il rispetto dell'articolo 81, quarto comma, della Costituzione, che stabilisce l'obbligo di copertura finanziaria, la soppressione dall'allegato B della direttiva 2011/7/UE relativa alla lotta contro i ritardi di pagamento nelle transazioni commerciali;

successivamente con l'articolo 14 del disegno di legge al nostro esame - e con la contemporanea eliminazione della direttiva 2011/7/UE dall'allegato B - si è data diretta attuazione all'articolo 3 della direttiva solo per i debiti commerciali tra imprese, delegando il Governo all'adozione entro il 16 gennaio 2013 dei decreti legislativi per l'attuazione della direttiva contro i ritardi di pagamento nelle transazioni commerciali tra imprese e pubbliche amministrazioni;

da ultimo la Commissione Bilancio ha tuttavia espresso parere favorevole al testo del disegno di legge in esame a condizione che, per garantire il rispetto del comma quarto dell'articolo 81 della Costituzione, sia soppresso l'articolo 14;

tuttavia, se in tal modo si rispetta l'articolo 81 della Costituzione, non si dà alcuna risposta al problema più urgente per il mondo produttivo, in particolare per le piccole e medie imprese: la necessità di provvedere - nel tempo più breve possibile, compatibilmente con i vincoli di bilancio e con gli accordi assunti in sede comunitaria - a rimborsare i crediti delle imprese nei confronti di tutto il settore pubblico, un problema enorme che sottrae ingenti volumi di liquidità al settore produttivo con conseguenze gravissime: la chiusura di molte aziende, il licenziamento dei lavoratori, la disperazione degli imprenditori e delle loro famiglie;

oggi - come è stato sottolineato da autorevoli Centri di ricerca - «il debito commerciale è venuto crescendo in particolare in capo a quei soggetti istituzionali (Regioni, Province, Comuni) verso i quali andavano spostandosi competenze crescenti non accompagnate da adeguati trasferimenti di

risorse nonché alle ASL i cui costi crescevano nel tempo più dei flussi di finanziamento per l'evoluzione della composizione della popolazione e per la cresciuta domanda di tutela della salute»; la legislazione vigente - il decreto legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, e successive integrazioni e modificazioni, prevede la ricognizione dei debiti «certi, liquidi ed esigibili» della pubblica amministrazione verso le imprese fornitrici di beni e servizi funzionale a favorire l'accelerazione dei pagamenti consentendo all'impresa la cessione pro soluto a favore di banche o intermediari finanziari riconosciuti dalla legislazione vigente del credito verso la Pubblica Amministrazione;

la norma consente alle P.A. locali di utilizzare una parte delle risorse spendibili nell'esercizio, ma entro gli stretti vincoli posti alla finanza regionale e locale dal decreto legge n. 112 del 2008; la «certificazione», «su istanza del creditore di somme dovute per somministrazioni, forniture e appalti» è, infatti, una «facoltà» dell'amministrazione; non è una ricognizione esaustiva della situazione finanziaria dell'ente ma solo una diversa modalità di pagamento;

l'articolo 10 della legge 11 novembre 2011, n. 180 (c.d. Statuto delle imprese), ha già conferito al Governo la delega per adottare entro 12 mesi dalla data di entrata in vigore della legge predetta un decreto legislativo recante modifiche del decreto legislativo 9 ottobre 2002, n. 231, per l'integrale recepimento della direttiva 2011/7/UE;

appare essenziale nelle more consentire, nell'ambito di una integrale ricognizione di tali pendenze - una ricostruzione della situazione dell'indebitamento commerciale, funzionale a quantificare le effettive esigenze delle amministrazioni e ad individuare le risorse necessarie ai governi regionali e locali per «finanziare integralmente le funzioni pubbliche loro attribuite»;

studiosi attenti della materia hanno di recente sottolineato che in regime di «autonomia finanziaria di entrata e di spesa» una errata individuazione del pregresso rischia non solo di porre problemi per far fronte al debito sommerso - o di determinare situazioni di surplus per alcuni enti - ma di determinare una base di calcolo delle risorse necessarie a regime che non sarà semplice modificare in un secondo tempo e che segnerà il corso della successiva gestione di quella istituzione;

appare essenziale separare nettamente il problema della ricostruzione del debito delle istituzioni regionali e locali da quello dei pagamenti conseguenti;

una esatta individuazione della dimensione dell'indebitamento commerciale della P.A. nei confronti delle imprese è la premessa per elaborare una soluzione corretta volta a garantire la fluidità di tali pagamenti e ridare vita al tessuto produttivo del Paese in un momento di crisi dei mercati e di razionamento del credito alle imprese;

è necessario, senza indugio, porre le basi concrete per dare piena attuazione alla citata direttiva per contrastare in modo particolare il fenomeno dei ritardati pagamenti della pubblica amministrazione nei confronti di imprese,

impegna il Governo:

ad emanare disposizioni regolamentari per garantire, entro il primo semestre del 2012, la generale ricognizione dei debiti commerciali di tutte le pubbliche amministrazioni, compresi gli enti territoriali, verso le imprese, in particolare verso le PMI; la ricognizione dovrà essere opportunamente accompagnata dall'accertamento - motivato - della validità e titolarità del credito; a stabilire, nelle medesime disposizioni regolamentari, i contenuti essenziali del predetto motivato accertamento affinché questo consenta di valutare la congruità dei predetti crediti, sia sotto il profilo del *quantum* che della qualità, con particolare riguardo alla valutazione dell'equilibrio economico tra le prestazioni corrispettive;

ad individuare i soggetti e le modalità idonei ad assicurare, anche con la previsione di sanzioni amministrative, disciplinari e penali, la veridicità di tale accertamento;

a fissare tempi certi per il rimborso, sostenibili per le imprese ed in particolare per le PMI;

con riferimento ai debiti commerciali degli enti locali in particolare, a definire le modalità con le quali gli stessi enti, ove abbiano disponibilità di tesoreria in cassa, possano provvedere, anche in

deroga al patto di stabilità interno, al pagamento di fatture per opere pubbliche e forniture eseguite da piccole e medie imprese, il cui termine di pagamento, contrattualmente stabilito, sia scaduto da oltre due mesi;

a prevedere, considerata la definitività del piano di rientro per i debiti progressi, le modalità per accertare e sanzionare l'eventuale mancato rispetto dello stesso da parte dei singoli enti ed amministrazioni.

9/4623-A/**23**.*(Testo modificato nel corso della seduta)*Rubinato, Baretta, Vannucci, Duilio, Nannicini, Servodio, Gozi, Farinone, Lulli, Codurelli.